

99

Edizione n. 7/2026
09 ottobre 2026



MODELLO 770/2026 Redditi anno 2025

Analisi delle novità

a cura di **Ezia FORLEO**

Componente Centro Studi ANCL U.P. di Bari
"Francesco & Vincenzo Leggiadro"

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 72221 del 27 febbraio 2026, è stato approvato il modello 770/2026, relativo all'anno di imposta 2025, con annesse istruzioni e relative specifiche tecniche (queste ultime aggiornate in data 10 giugno 2026 al fine di correggere alcuni refusi relativi ad alcuni codici tributo).

Il termine dell'invio, da effettuare esclusivamente in via telematica, è fissato al 2 novembre 2026 (termine di scadenza posticipato poiché il 31 ottobre coincide con il sabato).

Modalità di predisposizione

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi, e redditi di capitale;
- locazioni brevi inserite all'interno della CU;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
- somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
- somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

Composizione del modello

La dichiarazione si compone di un frontespizio e di quadri staccati.

FRONTESPIZIO

- Nella prima facciata con l'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
- Nella seconda facciata, con i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto d'imposta, dati relativi al rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, redazione della dichiarazione, sottoscrizione della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica riservato all'incaricato e apposizione del visto di conformità riservato al C.A.F. o al professionista. Sono previsti due riquadri, l'uno alternativo all'altro, destinati ai dati relativi alle persone fisiche e ad altri soggetti (società, enti, associazioni).

Tra i dati relativi al sostituto deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume di affari). Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO che è andata a sostituire la versione 2007/2022, con codici aggiornati per tutte le attività. La sua adozione operativa è iniziata dal 1° aprile 2025.

Da quest'anno si registra una novità tra gli intermediari abilitati alla trasmissione del modello. Vengono infatti annoverati tra i soggetti abilitati anche gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39.

I quadri staccati sono i seguenti:

QUADRO SF	Relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
QUADRO SG	Relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.
QUADRO SH	Relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.
QUADRO SI	Relativo ai riepiloghi degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2025.
QUADRO SK	Relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti nel corso dell'anno 2025.
QUADRO SL	Relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
QUADRO SM	Relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

QUADRO SO	Relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze e dalle società fiduciarie per indicare i dati utili alla liquidazione delle imposte sul valore degli immobili all'estero.
QUADRO SP	Relativo alle ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici.
QUADRO SQ	Relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli simili immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.
QUADRO SS	Relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello della dichiarazione.
QUADRO DI	Relativo all'eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore.
QUADRO ST	Concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.
QUADRO SV	Relativo alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti.
QUADRO SX	Relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate.
QUADRO SY	Relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010. Viene anche utilizzato per l'indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

Riepiloghiamo brevemente le modalità di redazione ed invio della dichiarazione per poi analizzare le novità contenute nei quadri ST, SV e SX.

Redazione della dichiarazione

Il riquadro **“Redazione della dichiarazione”** contiene il campo **“Tipologia invio”** da compilare con il codice **“1”** se il sostituto opta per trasmettere in un unico flusso i diversi redditi (di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di capitali, di locazione breve, redditi diversi) o con il codice **“2”** se il sostituto opta per inviare separatamente i dati relativi ai suddetti redditi.

Sempre nel riquadro redazione della dichiarazione sono presenti le sezioni:

- 1. Quadri compilati e ritenute operate:** da utilizzare per indicare i quadri compilati ed il flusso trasmesso (lavoro dipendente, autonomo, di capitali, locazioni brevi, altre ritenute). Ad esempio se il sostituto deve trasmettere i dati relativi a redditi di lavoro dipendente ed i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo dovrà barrare le caselle **“Dipendente”** e **“Autonomo”**.
- 2. “Incaricato in gestione separata”** che dovrà essere barrata dall’intermediario qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e voglia trasmettere i dati separatamente in più flussi previa indicazione del codice **“2”** nella casella tipologia di invio.

La sezione Gestione separata viene compilata solo nel caso si sia optato per il codice **“2”** nella casella tipologia di invio e si voglia inviare la dichiarazione in più flussi. In tal caso esiste l’obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto incaricato dell’invio del flusso separato con i relativi redditi che andrà a trasmettere e se è il sostituto ad effettuare invii separati senza avvalersi di un altro soggetto incaricato, **dovrà barrare la casella sostituto** ed indicare i redditi per i quali provvede all’invio.

Attenzione. Le istruzioni precisano che l’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE		QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
Tipologia invio ☐		SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
		Dipendente	Autonomo			Capitali		Locazioni brevi			Altre ritenute		Incaricato in gestione separata					
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX ☐																		
		Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
		Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

Dalle istruzioni appare chiaro come si possano verificare diversi casi di invio, per i quali riportiamo alcuni esempi:

ESEMPIO N. 1

Il sostituto ha effettuato ritenute di lavoro dipendente e di lavoro autonomo ed opta per la gestione separata (invio in due flussi) servendosi degli intermediari Rossi (per il lavoro dipendente) e Bianchi (per il lavoro autonomo) indicando il codice “2” nella casella tipologia di invio.

Invio 1. Il Sig. Rossi deve barrare la casella tipologia di invio con il codice “2”, indicare come tipologia di reddito quello da lavoro dipendente, barrare la casella incaricato in gestione separata ed indicare il codice fiscale del Sig. Bianchi quale altro incaricato con la tipologia di reddito lavoro autonomo che andrà a trasmettere.

Invio 2. Il Sig. Bianchi deve barrare la casella tipologia di invio con il codice “2”, indicare come tipologia di reddito quello di lavoro autonomo, barrare la casella incaricato in gestione separata ed indicare il codice fiscale dell’intermediario Rossi con la tipologia di reddito lavoro dipendente che andrà a trasmettere.

ESEMPIO N. 2

Il sostituto decide di effettuare invii separati senza avvalersi di altro soggetto incaricato:

Invio 1. Il sostituto indica il codice “2” nella casella tipologia di invio, indica come tipologia di reddito quello da lavoro dipendente e nella sezione gestione separata barra la casella sostituto e la casella autonomo.

Invio 2. Nel secondo invio, il sostituto indica il codice “2” nella tipologia di invio, indica come tipologia di reddito quello da lavoro autonomo e nella sezione gestione separata barra la casella sostituto e la casella dipendente.

ESEMPIO N. 3

Il sostituto decide di inviare in maniera autonoma il flusso di lavoro dipendente e tramite l'intermediario Verdi il flusso di lavoro autonomo.

Invio 1. Il sostituto indica il codice "2" nella tipologia di invio, indica come tipologia di reddito quello da lavoro dipendente, inserisce il codice fiscale dell'intermediario Verdi e barra la casella autonomo.

Invio 2. L'intermediario Verdi incaricato, indica il codice "2" come tipologia di invio, barra la casella autonomo e barra anche la casella incaricato in gestione separata.

Nella sezione gestione separata barra la casella sostituto e la casella dipendente.

Attenzione. In caso di invio separato del modello in presenza del flusso "autonomo", il flusso "locazioni" va necessariamente unito a quello "autonomo".

Pertanto, nel caso in cui il sostituto abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, autonomo e locazioni brevi può effettuare l'invio dei dati in un unico flusso ovvero in due flussi:

- Invio 1: dipendente;
- Invio 2: autonomo e locazioni.

Non può effettuare l'invio nel modo che segue:

- Invio 1: dipendente e locazioni;
- Invio 2: autonomo.

E nemmeno:

- Invio 1: dipendente e autonomo;
- Invio 2: locazioni.

Solo nel caso in cui il sostituto non abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro autonomo il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso di invio separato con due flussi:

- Invio 1: dipendente;
- Invio 2: locazioni.

Sempre nella sezione “redazione della dichiarazione” troviamo il campo **casi di non trasmissione** dei quadri ST, SV e/o SX, da compilare:

- con il codice “1” se si tratta di Amministrazioni dello Stato che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX;
- con il codice “2” nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d’imposta 2025 e che, di conseguenza, non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.

Come vengono esposti i dati

Gli importi relativi ai dati fiscali devono essere esposti in euro con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Dagli esempi riportati nelle istruzioni si evince che, se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, l’arrotondamento deve essere effettuato per eccesso. Ad esempio 49,405 diventa 49,41; 89,303 diventa 89,30; 75,807 diventa 75,81.

Quadro ST

Il **quadro ST** si compone di 4 sezioni di cui seguono le istruzioni.

Sezione I. Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

70

2026

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO ST

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive

Mod. N.

ST1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)					1			2	Eventi eccezionali
Sezione I Erario	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi				
	mese	anno	2	6	7	8				
ST2	Ravvedimento		Note	Codice tributo	Data di versamento	Sospensione				
	9	10		11	giorno mese anno	14	Nota	Importo sospeso	16	
							15			

La **colonna 1** riguarda il periodo di riferimento per ogni importo trattenuto. Se non indicato diversamente, si tratta del mese e dell’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo (anche nel caso in cui si tratti di ravvedimento operoso).

Con l’avvertenza che:

- nel caso in cui i versamenti sono stati effettuati alle scadenze previste dall’art. 2, comma 1 del DPR 445/1997, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello F24 con il periodo convenzionale 12/2025, ed il codice “A” al campo 10;
- nel caso di somme corrisposte entro il 12 gennaio 2026 e riferite al 2025, nel campo 1 deve essere indicato il periodo convenzionale 12/2025 e al punto 10 andrà indicato il codice “B”;
- nel caso in cui il sostituto ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nei mesi di gennaio e/o febbraio 2026, deve essere indicato nel campo 1 il periodo convenzionale 12/2025 e nel campo 10 andranno indicati i codici “D” per il conguaglio effettuato in gennaio ed “E” per quello effettuato in febbraio;
- per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2025, effettuato entro il 16 febbraio 2026, andrà indicato come periodo di riferimento 12/2025 (codice tributo 1713);
- per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l’ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;

- per le somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, andrà indicato il mese di chiusura dell'esercizio;
- nel caso di somme (diverse dalle precedenti) per le quali la data di versamento è espressamente prevista dalla norma, va indicato il mese dell'obbligo di effettuazione del versamento.

La **colonna 2** riguarda l'importo:

- delle ritenute operate;
- delle addizionali regionali trattenute;
- delle somme e degli interessi trattenuti e versati a seguito della scelta di rateizzare da parte del soggetto che fruisce dell'assistenza fiscale, al netto degli interessi per incapacienza della retribuzione che poi andranno evidenziati nella colonna 8;
- dell'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni del TFR, nonché sulla cedolare secca per locazioni;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- del trattamento integrativo di cui al D.L. 3/2020 che il sostituto ha provveduto a recuperare e a riversare all'erario con il codice tributo 1701;
- dell'Irpef recuperato a rate dal sostituto nel corso del 2025 ma riferito all'anno precedente 2024, versato con i codici tributo 1066 ovvero 103E.

Nella **colonna 6** vanno indicati i crediti di imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute ed esposti nella colonna ritenute del quadro RU dei modelli REDDITI.

Nella **colonna 7** deve essere indicato l'importo corrispondente alla colonna "importi a debito versati" desunto dal modello F24 comprensivo di eventuali interessi indicati nella successiva colonna 8.

Nella **colonna 8** andranno evidenziati gli interessi trattenuti al soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale ma con retribuzione incapiente, nonché gli interessi versati a seguito di ravvedimento operoso. Nessun rigo andrà compilato per le sanzioni.

Nel caso in cui l'importo evidenziato nella colonna 7 è a seguito di ravvedimento operoso, deve essere barrata la casella della **colonna 9**;

Novità. La colonna 10 registra alcune novità:

- **È stata introdotta la nota “V”** se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, da parte di sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 nella zona dei Campi Flegrei.

La stessa novità riguarda la sezione II del quadro ST, nonché il quadro SV.

Nella **colonna 11** deve essere indicato il codice tributo;

Nella **colonna 14** deve essere indicata la data di versamento con modalità particolari di esposizione per le operazioni straordinarie e per le successioni per le quali si rimanda alle istruzioni.

Nel caso in cui i sostituti d'imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle normali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nel 2025, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza Covid-19 e che abbiano esposto i versamenti utilizzando i codici da 1 a 15 nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, dovranno procedere alla compilazione dei punti 15 e 16.

Al **punto 15** deve essere utilizzato il codice:

20 - Se il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizioni di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, utilizzando nel punto 15 i codici da 1 a 15. In tal caso, devono essere compilati esclusivamente il punto 7 (indicando le rate versate nel 2025 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione), il punto 11 e il punto 16 (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2026).

Ricordiamo che dallo scorso anno, risultano soppressi i previgenti codici da 1 a 15 che identificavano le diverse ipotesi sospensive e confluite nell'unico codice 20.

L'unico codice **che sopravvive dal passato è il codice 16** relativo ai soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano residenza o sede legale nel comune di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno sull'isola di Ischia.

Nel punto 16 deve essere indicato l'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2026, in virtù di una o più disposizioni di sospensione dei versamenti individuate con i codici 16 e 20 nel punto 15.

Sezione 2. Addizionale regionale

La **sezione II** deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'Irpef comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre i relativi versamenti.

Sezione II Addizionale regionale	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
	1 mese	2 anno	3	4	5	6
	ST14					
	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento	Sospensione	
	7 ☐	8	9	giorno mese anno	10 Nota	11 Importo sospeso

Sezione 3. Ritenute su redditi di capitale

Deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale con tutti i relativi versamenti.

Sezione III Ritenute su redditi di capitale	DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE					
	Codice ABI	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	Codice fiscale	Codice Stato estero		
	1	2	3	4		
	Denominazione					
	ST26					
	Periodo di riferimento	Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato		
	1 mese	2 anno	3	4		
	ST27					
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento	
	5	6 ☐	7	8	giorno mese anno	9

Nel **rigo ST26** devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione del c.d. regime amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. 461/1997.

Nella **colonna 1** il codice ABI se attribuito;

Nella **colonna 2** il codice identificativo internazionale BIC/Swift;

Nella **colonna 3** il codice fiscale italiano se attribuito;

Nella **colonna 4** la denominazione della società o ente.

Nella **colonna 5** il codice Stato estero di cui alla tabella SG delle istruzioni.

Nei **righi da ST27 a ST37** devono essere indicati i dati relativi alle ritenute operate e alle imposte sostitutive applicate su redditi di capitale con i relativi versamenti.

Nella **colonna 1** il periodo di riferimento con indicazione di mese e anno;

Nella **colonna 2** le ritenute operate;

Nella **colonna 3** i crediti d'imposta utilizzati a scomputo;

Nella **colonna 7** l'importo versato;

Nella **colonna 8** gli interessi;

Nella **colonna 9** il ravvedimento;

Nella **colonna 10** il campo note;

Nella **colonna 11** il codice tributo;

Nella **colonna 14** la data di versamento con indicazione di giorno, mese e anno.

Sezione 4. Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461 e altre imposte sostitutive applicate

Deve essere compilata dagli intermediari abilitati ad applicare l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/97 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del Tuir.

Sezione IV Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461 e altre imposte sostitutive applicate		DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE						
ST38		Codice ABI 1	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2		Codice fiscale 3			Codice Stato estero 5
		Denominazione 4						
ST39		Periodo di riferimento mese anno	Ammontare plusvalenze e altri proventi 2	Imposta applicata 3	Importi utilizzati a scomputo 4	Crediti di imposta utilizzati a scomputo 6	Importo versato 7	
		Interessi 8	Ravvedimento 9	Note 10	Codice tributo 11	Data di versamento giorno mese anno 14		

Trattasi di una sezione che deve essere compilata dai seguenti intermediari:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie che amministrano beni per conto di terzi;
- la società "Poste Italiane S.p.A.";
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi del D.Lgs. 58/1998;
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 461/1997;
- prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

Nel caso in cui il versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero venga effettuato alla data di scadenza relativa ai versamenti dell'Irpef con applicazione della maggiorazione dello 0,40%, nel campo 2 è necessario indicare l'importo dell'imposta dovuta e nel punto 8 indicare l'importo della maggiorazione.

Nel **rigo ST38** devono essere indicati:

- nella **colonna 1** il codice ABI, se attribuito;
- nella **colonna 2** il codice identificativo internazionale BIC/Swift;
- nella **colonna 3** il codice fiscale italiano, se attribuito;
- nella **colonna 4** la denominazione della società o dell'ente;
- nella **colonna 5** il codice dello Stato estero come da **tabella SG** di cui alle istruzioni.

I **righe ST 39** e successivi dovranno essere compilati in questo modo:

- nel **punto 1** indicare il periodo di riferimento inteso come mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo;
- nel **punto 2** devono essere indicate le plusvalenze realizzate e gli altri redditi conseguiti nel corso dell'anno 2025, al netto delle minusvalenze compensate;
- nel **punto 3** viene indicato l'ammontare complessivo delle imposte di cui ai due punti precedenti compresa l'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato;
- nel **punto 4** l'importo del credito maturato a seguito dei versamenti dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato, utilizzati dal sostituto in compensazione interna.
- Per la compilazione delle **colonne da 5 a 14** è necessario seguire le istruzioni di cui alla sezione I per le medesime colonne.

Al punto 10 devono essere utilizzati i seguenti codici:

- G** – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- K** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;
- Z** – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Quadro SV

70
2026
Agenzia Entrate

QUADRO SV
Trattenute di addizionali comunali all'Irpef

CODICE FISCALE

Mod. N.

SV1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

Periodo di riferimento: mese, anno

Ritenute operate

Crediti di imposta utilizzati a scomputo

Importo versato

Interessi

SV2

Ravvedimento

Note

Codice tributo

Data di versamento: giorno, mese, anno

Sospensione

Nota

Importo sospeso

Nel **quadro SV** vengono indicati:

- le trattenute ed i relativi versamenti delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2025 con riferimento all'anno 2024;
- le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2025 sempre con riferimento all'anno 2025;
- le trattenute relative alle addizionali comunali all'Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2025;
- le trattenute effettuate a titolo di addizionali comunali all'Irpef a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2025 nonché ai relativi versamenti;
- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2025 effettuati entro la data di presentazione del modello 770/2025.

Le istruzioni precisano che non devono essere indicate le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2026 con riferimento all'anno 2025.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento.

Ai fini del versamento in F24 devono essere compilati tanti righe quanti sono i comuni interessati al versamento, mentre l'esposizione nel modello 770/2026 deve avvenire in forma aggregata, prendendo come riferimento la data di versamento.

Tutte le addizionali, ancorché riferite a comuni diversi tra loro ma versate nella stessa data, devono essere esposte su un unico rigo.

Modalità di compilazione del quadro SV

Nella **colonna 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento che corrisponde al mese e all'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. Le stesse modalità si seguono anche in caso di versamento a seguito di ravvedimento operoso.

Al **campo 2** deve essere riportato l'importo:

- delle addizionali comunali trattenute;
- delle somme e degli interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale; in questo caso gli importi a debito da assistenza fiscale versati in un unico rigo in F24, devono essere esposti nell'SV al netto degli interessi per incapacità della retribuzione e per rettifica che andranno evidenziati al successivo punto **8**.

Nella **colonna 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato al punto 2.

Nella **colonna 7** deve essere indicato l'importo corrispondente alla colonna "importi a debito versati" del modello F24 comprensivo di eventuali interessi indicati al punto 8.

Nella **colonna 8** andranno evidenziati gli interessi trattenuti al soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale ma con retribuzione incapiente, nonché gli interessi versati a seguito di ravvedimento operoso. Non devono essere evidenziate le sanzioni.

Nel caso in cui l'importo evidenziato nella colonna 7 è a seguito di ravvedimento operoso, deve essere barrata la casella della **colonna 9**;

NOVITÀ

La **colonna 10** registra una novità:

- **è stato inserito il codice V** che identifica i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali regionali e comunali sospese nel periodo compreso tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025 per i sostituti d'imposta che operano in immobili dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici che si sono verificati nell'area dei Campi Flegrei.

Nella **colonna 11** deve essere indicato il codice tributo;

Nel **punto 14** va indicata la data di versamento con particolare attenzione per le operazioni straordinarie e per le successioni.

Nella **colonna 15**, inserita in caso di previsioni sospensive, sono stati eliminati i codici previgenti confluiti nel codice 20.

Anche in questo caso resta confermato il previgente codice 16.

Nella **colonna 16** deve essere indicato il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2026 collegati alla causale di cui al punto 15.

Quadro SX

Il quadro SX accoglie i valori riepilogativi:

- del credito 2024 che deriva dal precedente modello 770/2025 e che è stato oggetto di utilizzo in compensazione esterna tramite mod. F24 entro la data del 31 ottobre 2026;
- dei crediti sorti nel 2025 ed utilizzati in compensazione esterna tramite mod. F24, tenuto conto degli eventuali crediti che risultano dal quadro DI.

Attenzione:

1. l'ammontare dei suddetti crediti deve essere indicato al netto di importi recuperati in sede di operazioni di conguaglio. Perciò il loro utilizzo in compensazione va esposto al netto di eventuali riversamenti;
2. non sono tenute a compilare il quadro SX le Amministrazioni dello Stato che, per il versamento delle ritenute, non fanno ricorso ai modelli di pagamento F24 e F24EP.

Rigo SX1

		CODICE FISCALE 	
QUADRO SX Riepilogo dei crediti e delle compensazioni		Mod. N.	
SX1 Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno 1	Versamenti 2025 in eccesso 2	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale 3	Credito su IVE versato da società fiduciaria 4
Trattamento integrativo speciale 6	Credito utilizzato in F24 7	Credito spettante su ripetizioni di indebito di cui all'art. 150 D.L. n. 34/2020 5	

Rigo SX1 colonna 1: deve riepilogare i crediti complessivi derivanti da ritenute, addizionali regionali e comunali, conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro nel corso dell'anno 2025 o di fine anno (compresi quelli effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2026 per il 2025). Vanno altresì riportati i crediti rivenienti da conguagli di imposte derivanti da precedenti tassazioni ad imposta sostitutiva e rideterminate con successiva tassazione ordinaria.

Rigo SX1 colonna 2: vi trovano esposizione i versamenti in eccesso che derivano dai quadri ST e SV (ad eccezione dell'eccesso di versamento dell'imposta sostitutiva versata dalle Società di gestione del risparmio) ed il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato.

Rigo SX1 colonna 3: accoglie l'importo relativo all'eccedenza di imposta che risulta dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti.

Rigo SX1 colonna 4: deve essere indicato l'eventuale credito dell'imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero versata dalle società fiduciarie, che risulta dalla colonna 11 del rigo SO7 e ss.

Rigo SX1 colonna 5: riepiloga l'ammontare complessivo del credito riconosciuto a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute a titolo di acconto ai sensi dell'art. 150, comma 2 del DL 34/2020 nel limite del 30% delle somme riportate al campo 477 della CU/2026 lavoro dipendente e al campo 22 della CU/2026 lavoro autonomo.

Rigo SX1 colonna 6: viene indicato il credito maturato per effetto del riconoscimento del trattamento integrativo speciale ai lavoratori dipendenti del settore turismo relativamente alle prestazioni di lavoro straordinario e notturno effettuato nei giorni festivi riconosciuto dal datore di lavoro per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. L'importo corrisponde a quello riportato nel campo 479 delle CU 2026.

Rigo SX1 colonna 7: riepiloga l'ammontare dei crediti di cui alle precedenti colonne da 1 a 6 utilizzati in compensazione per il pagamento delle ritenute riportate nei quadri ST e SV in F24 con i codici tributo 1702, 1627, 1628, 1629, 1669, 1671, 1304, 1962, 174E, 155E, 156E, 157E, 158E, 159E, 160E, 161E. Si tratta di una colonna ridenominata e che lo scorso anno accoglieva il credito maturato per effetto del c.d. bonus Natale corrisposto unitamente alla tredicesima mensilità (art. 2-bis D.L. n. 113/2024).

Rigo SX2

Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale		Credito utilizzato in F24
1		2

Rigo SX2, colonna 1: riepiloga il credito che deriva da conguaglio di assistenza fiscale;

Rigo SX2, colonna 2: riepiloga il credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione delle ritenute riportate nei quadri ST e SV a mezzo mod. F24 con i codici tributo 1631, 3796, 3797, 4332, 4631, 4936, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E.

Rigo SX3

Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24
1	2	3	4

Rigo SX3 colonna 1: trova posto l'indicazione del credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir relativo all'anno d'imposta 2025.

Rigo SX3 colonna 2: in cui indicare l'importo del credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale D.L. 457/1997 esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Attenzione: se il credito è presente nel predetto campo, deve essere compilato il rigo SX48.

Rigo SX3 colonna 3: deve essere indicato il credito APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica), che l'Inps recupera rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto.

Rigo SX3 colonna 4: in cui riportare l'ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2 e 3 utilizzati nel modello F24 (codici tributo 1633, 1634, 163E, 164E per il pagamento di ritenute esposte nel quadro ST).

Rigo SX4

Importo complessivo	SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2024	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
		1	2	3	4	5	6

Resta sempre strutturato su 6 colonne riepilogando i dati complessivi dei crediti e delle compensazioni effettuate nel corso dell’anno 2025.

Rigo SX4 colonna 1: in cui indicare i crediti che risultano dal modello 770/2025 (credito 2024). In particolare:

Ammontare del credito colonna 1 in caso di presentazione in un unico flusso	Ammontare del credito colonna 1 in caso di presentazione di flussi separati
SX 32(colonna 2- colonna 1) + SX 33 (colonna 2 - colonna 1) + SX 34 (colonna 2 - colonna 1)	SX 32 (colonna 2- colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso da lavoro dipendente e assimilati;
	SX 33 (colonna 2 – colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
	SX 34 (colonna 2 – colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso dei redditi di capitale

Attenzione: nell’ipotesi in cui si presenti un flusso che contiene i versamenti di due delle tre categorie di cui sopra, nella colonna 1 dovranno essere riportati i residui dell’anno precedente a cui tali crediti si riferiscono.

Rigo SX4 colonna 2: evidenzia il credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzato in compensazione con modello F24 entro la data di presentazione del modello 770/2026 (31 ottobre 2026), avente il 2024 come anno di riferimento.

Rigo SX4 colonna 3: vanno indicati tutti i maggiori crediti individuati con le note A, B, C, D, E, ed F della colonna 2 del quadro DI.

Rigo SX4 colonna 4: indica il credito che scaturisce dalla presente dichiarazione come risultato della seguente operazione aritmetica:

$SX\ 1\ colonna\ 1 + SX\ 1\ colonna\ 2 + SX\ 1\ colonna\ 3 + SX\ 1\ colonna\ 4 + SX\ 1\ colonna\ 5 + SX\ 1\ colonna\ 6 - SX\ 1\ colonna\ 7 + SX\ 4\ colonna\ 1 - SX\ 4\ colonna\ 2 + SX\ 4\ colonna\ 3;$

Rigo SX4 colonna 5: evidenzia il credito, pari all'importo di colonna 4 che si intende utilizzare in compensazione con il mod. F24.

Rigo SX4 colonna 6: trova indicazione l'importo di casella 4 che si intende chiedere a rimborso. Non potrà essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

Nel caso in cui nella colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2026 compilando:

- Il frontespizio;
- Il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2025 non sono state operate ritenute alla fonte.

Ciò al fine di effettuare la scelta tra compensazione e rimborso del credito.

Attenzione. Le istruzioni ricordano che nel caso in cui emerga un credito superiore a 5.000 €, il suo utilizzo nel corso del 2026, in compensazione orizzontale (con codice tributo 6781, 6782 e 6783) è subordinato al visto di conformità apposto nel frontespizio della dichiarazione. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato di effettuare il controllo contabile.

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione – Righi da SX32 a SX34

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione	SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	(di cui trasferito al consolidato ¹)	²
	SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	(di cui trasferito al consolidato)	
	SX34	Credito scaturito da ritenute di capitale	(di cui trasferito al consolidato)	

La compilazione di questi righi è obbligatoria solo quando risulta un credito chiesto in compensazione (rigo SX4 colonna 5).

Rigo SX32 colonna 1: andrà compilato solo da chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

Rigo SX32 colonna 2: si dovrà indicare l'ammontare del credito di cui al rigo SX4 col. 5 da utilizzare in compensazione, derivante da lavoro dipendente, assimilati ed equiparati nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso "altre ritenute" venga inviato insieme al flusso "dipendente". È un valore comprensivo anche di quanto eventualmente riportato a colonna 1. L'importo che residua (SX32 colonna 2 – SX32 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6781 mod. F24 e codice tributo 166E per F24EP.

Rigo SX33 colonna 1: andrà compilato da chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

Rigo SX33 colonna 2: andrà indicato l'ammontare del credito di cui al rigo SX4 colonna 5, da utilizzare in compensazione che deriva da ritenute su redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e da ritenute su contratti di locazione breve, nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso "altre ritenute" venga inviato assieme al flusso "autonomo". L'importo è comprensivo di quanto eventualmente riportato a colonna 1.

L'importo che residua per differenza tra le due colonne (SX33 colonna 2 – SX33 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6782 mod. F24 e 167E per F24EP.

Rigo SX34 colonna 1: andrà compilato da parte di chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

Rigo SX34 colonna 2: trova indicazione l'ammontare del credito, da utilizzare in compensazione, che deriva da ritenute su redditi di capitale, imposte su redditi diversi di natura finanziaria, ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione il cui flusso "altre ritenute" venga inviato assieme al flusso "capitale". L'importo è comprensivo di quello riportato nella colonna 1.

L'importo che residua per differenza tra le due colonne (SX34 colonna 2 – SX34 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6783 mod. F24 e 168E nel mod. F24EP.

Righi da SX37 a SX48 – Riepilogo altri crediti

Si tratta di una sezione che riassume una serie di crediti non esposti in altre sezioni del modello.

Rigo SX37 – Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998

In tale rigo troveranno indicazione i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento effettuato negli anni 1997 e 1998 dell'anticipo delle imposte da trattenere sul TFR all'atto della corresponsione.

Rigo SX40 – Credito d'imposta delle riserve matematiche dei rami vita

Si tratta di un rigo che deve essere compilato dalle società di assicurazione che hanno applicato sulle riserve matematiche dei rami vita l'imposta di cui all'art. 1, comma 2 del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, per indicare il recupero delle relative somme versate. Tali somme costituiscono un credito da utilizzare in F24 con il codice tributo 6780 ovvero da cedere a società o enti del gruppo.

Rigo SX41 – Ulteriore credito su imposta riserve matematiche

Riguarda il credito maturato in forza di versamenti sulle riserve matematiche dei rami vita di cui al D.L. 209/2002, con codici tributo 1681 e 1682. Anche questo credito potrà essere utilizzato in compensazione ovvero ceduto a società o enti del gruppo.

Rigo SX42 – Credito di cui all'art. 1, comma 2-sexies, del D.L. 209/2002

Nel rigo SX42, troveranno esposizione i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri (codice tributo 1695); il credito potrà essere usato in compensazione ovvero ceduto a società o enti che appartengono al gruppo.

Rigo SX44 – Risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo

Sono tenuti alla compilazione di tale rigo:

- le SICAV;
- le società di gestione del risparmio;
- i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici.

Rigo SX46 – Credito per acconto imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria

Comprende i dati relativi al credito maturato a seguito di versamenti riferiti all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato.

Rigo SX47 – Credito Bonus riconosciuto

SX47	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Credito utilizzato in F24	Credito residuo
	1		4	5

Il rigo SX47 deve essere compilato da tutti i sostituti di imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2025 il credito bonus Irpef.

Rigo SX47 colonna 1: deve essere riportato il credito di cui al campo SX47 colonna 5 del modello 770/2025.

Attenzione: in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, l'importo di colonna 1 deve comprendere anche il credito residuo del soggetto estinto;

Rigo SX47 colonna 4: deve essere riportato l'ammontare del bonus utilizzato con codice tributo 1655 nel modello F24 e 165E nel modello F24EP, fino al 16 marzo 2026.

Attenzione: in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, nella colonna andrà evidenziato anche il credito utilizzato dal soggetto estinto;

Nella colonna 5 deve essere esposto il credito residuo che può essere utilizzato dopo il 16 marzo 2026, comprensivo dell'eventuale importo indicato nel quadro DI con nota P.

Attenzione. Il campo deve essere uguale a:

SX47 Colonna 1 (residuo bonus anni pregressi)

—

SX47 Colonna 4 (bonus utilizzato in F24 nel corso del 2025 fino al 16 marzo 2026)

+

le somme riportate nel quadro DI dei rigi nei quali la colonna note assume il valore P.

Rigo SX48 – Aiuti di Stato

	Codice aiuto 1	Forma Giuridica 2	Dimensione impresa 3	Codice attività ATECO 4	Settore 5	Costi agevolabili 6
SX48 Aiuti di Stato						
						Importo aiuto spettante 7

Attenzione: la compilazione del rigo SX48 è necessaria ed indispensabile ai fini della legittima fruizione dell’aiuto di Stato.

Contiene informazioni in materia di Aiuti di Stato e deve essere compilato da tutti i soggetti che hanno esposto nel rigo SX3 col. 2 il credito d’imposta spettante in relazione al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale D.L. 457/1997 esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Devono compilare il medesimo rigo anche i sostituti di imposta con domicilio fiscale, sede legale/operativa nel territorio dei comuni di Lampedusa e Linosa che hanno usufruito delle agevolazioni per i versamenti delle ritenute di cui all’art. 42 bis comma 1 D.L. n. 104/2020.

Il rigo si compone di 7 colonne ma le istruzioni al modello dettano indicazioni solo per la colonna 1, rimandando, per le colonne da 2 a 7, alle istruzioni relative alle colonne aventi medesima denominazione del rigo RS401 del quadro RS dei modelli REDDITI 2026.

Rigo SX48 colonna 1: va indicato:

- Il codice “1” per il credito d’imposta di cui all’art. 4 del D.L. n. 457/1997, esposto nel rigo SX3 col. 2;

- Il codice “2” per il credito d’imposta di cui all’art. 42 bis comma 1 D.L. n. 104/2020.

Rigo SX48 colonne da 2 a 7: le istruzioni rinviano alle colonne aventi medesima denominazione del rigo RS401 del quadro RS dei modelli REDDITI 2026.

Rigo SX49 – Trattamento integrativo

SX49 Trattamento integrativo	Credito residuo	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato erogato anno corrente	Credito da recuperare	Credito recuperato erogato anno precedente
	1	2	3	4	5
	Credito utilizzato in F24	Credito residuo			
	6	7			

Il rigo è riservato ai sostituti d’imposta che nel 2025 hanno riconosciuto ed erogato il trattamento integrativo di cui all’art. 1 comma 4 D.L. n. 3/2020 come novellato dall’art. 1, comma 3 decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Rigo SX49 colonna 1: deve essere riportato il residuo credito rilevabile dal mod. 770/2025 al rigo SX49 col. 7. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve comprendere il credito residuo del soggetto estinto.

Rigo SX49 colonna 2: deve essere riportato l’ammontare di quanto erogato a titolo di trattamento integrativo nell’anno 2025, al lordo degli eventuali importi recuperati e da recuperare che saranno riportati nelle successive colonne 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve comprendere il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo da parte del soggetto estinto.

Rigo SX49 colonna 3: deve essere riportato il credito da trattamento integrativo riconosciuto nell’anno in corso e successivamente recuperato in occasione di conguaglio fiscale riversato a mezzo F24 col codice tributo 1701 e F24EP col codice tributo 170E come riportati anche nel quadro ST. Tale somma deriva da recuperi (e non compensazioni) operati in quanto non spettanti e può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti da altri sostituti di imposta e coincide con quanto esposto nel campo 393 della CU 2026 al netto di quanto già recuperato da precedente sostituto di imposta riportato al campo 400.

Le specifiche tecniche al modello prevedono che l’importo indicato in tale colonna deve essere uguale alla somma della colonna 2 dei rigi da ST2 a ST13 aventi come codice tributo (campo 11) il 1701 ovvero il 170E in caso di F24EP.

Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve comprendere il credito riconosciuto e successivamente recuperato del soggetto estinto.

Rigo SX49 colonna 4: deve essere riportato quanto esposto al campo 394 della CU 2026 corrispondente al credito riconosciuto ma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio o non recuperati da altri sostituti di imposta.

Rigo SX49 colonna 5: deve essere riportato quanto esposto al campo 395 della CU 2026 per le quote di trattamento integrativo riconosciuto ma recuperato in forma rateale con codici tributo 1701 F24 e 170E F24EP, riportati anche nel quadro ST con la nota P nel campo 10.

Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato del soggetto estinto.

Rigo SX49 colonna 6: deve essere riportato l'ammontare complessivo relativo al credito da trattamento integrativo utilizzato con il mod. F24 entro il 16 marzo 2026 con i codici tributo 1701 mod. F24 e 170E mod. F24EP.

Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l'importo deve comprendere il credito utilizzato nel mod. F24/F24EP del soggetto estinto.

Rigo SX49 colonna 7: deve essere riportato l'ammontare dell'eventuale credito che residua derivante dalla formula colonna 1 + colonna 2 – colonna 6 che può essere utilizzato dopo il 16 marzo 2026.

Rigo SX50 – Somma che non concorre alla formazione del reddito

SX50	Somma che non concorre alla formazione del reddito	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato erogato anno corrente	Credito da recuperare	Credito utilizzato in F24	Credito residuo
		2	3	4	6	7

Novità. Il rigo SX50 è riservato ai sostituti di imposta che hanno riconosciuto nel corso dell'anno 2025 l'erogazione della somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all'art. 1, comma 4, della legge 207/2024 introdotta al fine di ridurre il cuneo fiscale.

4. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Il sostituto d'imposta riconosce in via automatica il trattamento integrativo, senza alcuna richiesta specifica da parte del lavoratore (che potrà sempre rinunciare potendolo poi eventualmente recuperare in sede di dichiarazione dei redditi). A fronte del riconoscimento, in favore del datore di lavoro si genera un credito da utilizzare in F24 tramite il codice tributo 1704.

Se in sede di conguaglio il trattamento integrativo risulta non spettante, il sostituto procede al recupero secondo due modalità:

- in caso di conguaglio di fine rapporto il recupero avviene in unica soluzione ad eccezione del caso in cui non si possa provvedere al recupero per esempio in caso di incapacità della retribuzione nel qual caso sarà necessario comunicare al lavoratore che dovrà provvedere in maniera autonoma al versamento;
- in caso di conguaglio di fine anno, se la somma del trattamento integrativo supera l'importo di 60 euro, il recupero della stessa è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione di dicembre. Le restanti nove rate saranno trattenute nel corso dell'anno successivo a partire dalla retribuzione del mese di gennaio.

Il nuovo rigo si articola su 5 colonne:

- Colonna 2: deve essere esposto l'ammontare della somma integrativa riconosciuta nel corso del 2025 al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nelle colonne 3 e 4;
- Colonna 3: l'ammontare della somma integrativa riconosciuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2025 e successivamente recuperata in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- Colonna 4: l'ammontare della somma integrativa riconosciuta e da recuperare da parte del sostituto d'imposta successivamente alle operazioni di conguaglio (campo 728 delle CU trasmesse);

- Colonna 6: l'ammontare del credito utilizzato nel modello F24 (codice tributo 1704 e 175E) fino al 16 marzo 2026;
- Colonna 7: il credito che residua e che potrà essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2026 risultante dalla differenza tra la colonna 2 e la colonna 6.